

Edizione di lunedì 16 Novembre 2020

EDITORIALI

Oggi alle 9 la 20esima puntata di Euroconference In Diretta
di **Sergio Pellegrino**

AGEVOLAZIONI

Attività nei centri storici: dal 18.11 le istanze per il contributo a fondo perduto
di **Luca Mambrin**

IMPOSTE INDIRETTE

Riduzione del canone di affitto di azienda: registro non dovuto
di **Fabio Garrini**

AGEVOLAZIONI

Superbonus: cessione o sconto in fattura per soggetti non Irpef/Ires
di **Alessandro Carlesimo**

ENTI NON COMMERCIALI

I “costi” del nuovo lavoro sportivo dilettantistico
di **Giusi Cenedese, Guido Martinelli**

EDITORIALI

Oggi alle 9 la 20esima puntata di Euroconference In Diretta di Sergio Pellegrino

Seminario di specializzazione

SUPERBONUS: COME FUNZIONA E COME OTTIMIZZARE L'AGEVOLAZIONE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Una puntata, quella odierna di **Euroconference In Diretta**, inevitabilmente incentrata, quanto alla **sessione di aggiornamento**, sulle novità contenute nel **decreto Ristori-bis**.

Partiremo però, come di consueto, analizzando quanto è accaduto nella settimana appena conclusa dal punto di vista della **produzione normativa** e della **prassi**, oltre alla selezione delle **pronunce più interessanti della Corte di Cassazione**.

Per quanto riguarda i **provvedimenti normativi**, da evidenziare **due provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate**:

- il [provvedimento n. 0351449](#), relativo all'applicabilità della **lotteria degli scontrini anche per le spese sanitarie**,
- e il [provvedimento n. 0352471](#), dedicato all'**istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici**.

Quest'ultimo argomento sarà oggetto dell'approfondimento da parte di **Lucia Recchioni** nella **sessione adempimenti e scadenze**.

Per quanto concerne il **decreto Ristori-bis**, ci soffermeremo ad esaminare le **misure più importanti**:

- **contributi a fondo perduto** ([articoli 1 e 2 D.L. 149/2020](#));
- **credito d'imposta locazioni** ([articolo 4 D.L. 149/2020](#));
- **esenzione seconda rata Imu** ([articolo 5 D.L. 149/2020](#));
- **differimento versamento 2° acconto Ires/Irap** ([articolo 6 D.L. 149/2020](#));
- **differimento versamento Iva, ritenute e trattenute** ([articolo 7 D.L. 149/2020](#));
- **differimento versamento contributi previdenziali e assistenziali** ([articolo 11 D.L. 149/2020](#)).

Nella **sessione di approfondimento Roberto Bianchi** affronterà il tema, scelto dai partecipanti nel corso della diretta precedente, degli **aumenti di capitale finalizzati all'ottenimento del beneficio del credito d'imposta**.

Per quanto riguarda la **sessione** dedicata al **caso operativo**, nuovo **appuntamento** in collaborazione con il servizio **Focus Agevolazioni Edilizie** di **Euroconference Consulting**.

Anche in questo caso il tema è stato scelto con il sondaggio di lunedì scorso: ci soffermeremo sulla tematica delle **modalità alternative di fruizione del superbonus** rispetto alla detrazione, ossia lo **sconto in fattura** e la **cessione del credito**.

Questa possibilità, è bene ricordarlo, non è limitata soltanto al *superbonus*, ma si estende anche alle **altre principali agevolazioni edilizie**, richiamate dal secondo comma dell'[articolo 119 del D.L. n. 34/2020](#).

Ragioneremo assieme sul **funzionamento di questi meccanismi** e su quelle che sono le **possibili responsabilità** da parte di **fornitori** e **cessionari**.

Molto importante anche il tema affrontato nella **sessione** curata da **Gruppo Finservice**: la **dott.ssa Sofia Pantani** analizzerà infatti la disciplina del **credito d'imposta investimenti 4.0**.

Infine, come sempre, concluderemo con la **sessione Q&A**, esaminando alcuni dei quesiti proposti dai partecipanti in relazione ai temi affrontati, mentre in settimana pubblicheremo tutte le risposte alle domande pervenute **nell'area dedicata a Euroconference In Diretta** sulla **piattaforma Evolution** e sulla **Community su Facebook**.

MODALITÀ DI FRUZIONE DI EUROCONFERENCE IN DIRETTA

La fruizione di *Euroconference In Diretta* avviene attraverso la **piattaforma Evolution** con due possibili **modalità di accesso**:

1. attraverso l'**area clienti sul sito Euroconference** (transitando poi da qui su **Evolution**);
2. direttamente dal portale di **Evolution** <https://portale.ecevolution.it/> inserendo le **stesse credenziali** utilizzate per l'accesso all'area clienti sul sito di *Euroconference* (**PARTITA IVA e PASSWORD COLLEGATA**).

Importante avvertenza: è necessario entrare con la PARTITA IVA e la PASSWORD COLLEGATA (e non utilizzando il codice fiscale).

A partire dal pomeriggio, chi non avesse potuto partecipare alla diretta ha la possibilità di

visionare la puntata in **differita on demand**, sempre attraverso la **piattaforma Evolution**.

AGEVOLAZIONI

Attività nei centri storici: dal 18.11 le istanze per il contributo a fondo perduto

di Luca Mambrin

Seminario di specializzazione

SUPERBONUS: COME FUNZIONA E COME OTTIMIZZARE L'AGEVOLAZIONE

 **Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!**

[accedi al sito >](#)

L'[articolo 59, comma 1, D.L. 104/2020](#) riconosce un **contributo a fondo perduto** ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle **zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana** che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, **abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:**

- a) per i **comuni capoluogo di provincia**, in numero almeno **tre volte superiore** a quello dei residenti negli stessi comuni;
- b) per i **comuni capoluogo di città metropolitana**, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.

Con il [Provvedimento Prot. n. 0352471/2020 del 12.11.2020](#) l'Agenzia delle Entrate ha definito il **contenuto informativo**, le **modalità** e i **termini di presentazione dell'istanza** per il riconoscimento di tale contributo; istanza che potrà essere presentata a decorrere **dal prossimo 18 novembre e fino al 21 gennaio 2021**.

Il contributo spetta ai soggetti che ne hanno diritto, a condizione che **l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi** riferito al **mese di giugno 2020** sia **inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019**.

Per i soggetti che svolgono **autoservizi di trasporto pubblico non di linea** l'ambito territoriale di esercizio dell'attività è riferito all'intero territorio dei comuni interessati di cui al citato [articolo 59, comma 1](#) del decreto.

Per quanto riguarda le informazioni che devono essere riportate nell'istanza, il Provvedimento

in esame dispone che andrà indicato:

- il **codice fiscale del soggetto**, persona fisica o persona non fisica, che richiede il contributo;
- il **codice fiscale del legale rappresentante** del soggetto che richiede il contributo, nei casi in cui quest'ultimo sia diverso dalla persona fisica ovvero nel caso in cui il soggetto richiedente sia minore o interdetto;
- nel caso in cui il soggetto richiedente sia un **erede** che prosegue l'attività di un soggetto deceduto, **il codice fiscale del de cuius**;
- l'indicazione se i ricavi o compensi dell'anno 2019 sono **inferiori o uguali a 400.000 euro, sono superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro** oppure sono **superiori a 1 milione di euro**;
- l'indicazione se il **soggetto richiedente ha iniziato l'attività a partire dal 1° luglio 2019**, barrando la relativa casella;
- l'indicazione se il soggetto richiedente **esercita le attività secondo le previsioni del comma 1 dell'articolo 59** del decreto barrando la relativa casella;
- l'ammontare del fatturato e dei **corrispettivi riferito ai mesi di giugno 2020 e giugno 2019**, realizzati nelle zone interessate, nonché il codice catastale dei predetti comuni. A tal fine nelle istruzioni alla compilazione dell'istanza viene riportato **l'elenco dei Comuni interessati con il relativo codice catastale**;
- **l'iban del conto corrente** intestato al soggetto richiedente il contributo;
- la **firma e la data** di sottoscrizione dell'istanza;
- il **codice fiscale** dell'eventuale **soggetto incaricato** della trasmissione telematica dell'istanza.

L'**ammontare del contributo** è determinato applicando alla **differenza** tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del **mese di giugno 2020** e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del **corrispondente mese del 2019**, una delle seguenti percentuali:

- **15%** per i soggetti con ricavi o compensi **non superiori a euro 400.000**;
- **10%** per i soggetti con ricavi o compensi **superiori a euro 400.000 e fino a euro 1.000.000**;
- **5%** per i soggetti con ricavi o compensi **superiori a euro 1.000.000**.

L'ammontare del contributo è riconosciuto, comunque, ai soggetti beneficiari per un importo **non inferiore a euro 1.000** per le persone fisiche e a **euro 2.000** per i soggetti diversi dalle persone fisiche; tali importi minimi sono altresì riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal **1° luglio 2019**.

Quanto alle modalità di **trasmissione dell'istanza**, il Provvedimento dispone che l'istanza venga predisposta in modalità elettronica esclusivamente mediante un **servizio web** disponibile nell'area riservata del portale "**Fatture e Corrispettivi**" del sito internet dell'Agenzia delle Entrate e può essere trasmessa **direttamente** dal richiedente o **tramite un intermediario** con delega di consultazione del **Cassetto fiscale** del richiedente ovvero al

servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici del portale Fatture e corrispettivi.

A seguito della presentazione dell'istanza l'Agenzia rilascia:

- una **prima ricevuta** che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti;
- una **seconda ricevuta** (entro 7 giorni dalla ricevuta di presa in carico) che, a seguito di controlli volti a valutare l'esattezza e la coerenza dei dati contenuti nell'istanza con le informazioni presenti in Anagrafe tributaria, attesta **l'accoglimento dell'istanza** ai fini del pagamento, ovvero lo scarto dell'istanza, con indicazione dei motivi del rigetto.

Nel caso in cui **l'istanza sia stata accolta ai fini del pagamento** (con il rilascio della seconda ricevuta) **non è possibile trasmettere ulteriori istanze**, mentre è consentita la presentazione di una **rinuncia**.

Le **ricevute** sono messe a disposizione del soggetto che ha trasmesso l'istanza nella sezione "**ricevute**" della **propria area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate** ("*la mia scrivania*") e nella sezione "*Consultazione degli invii effettuati*" dell'applicazione web predisposta per l'invio (portale "*Fatture e Corrispettivi*"). In aggiunta viene comunque **inviata anche una pec**.

L'erogazione del contributo è effettuata mediante **accredito sul conto corrente identificato dall'iban indicato nell'istanza**, intestato al codice fiscale del soggetto, persona fisica ovvero persona diversa dalla persona fisica, che ha richiesto il contributo.

IMPOSTE INDIRETTE

Riduzione del canone di affitto di azienda: registro non dovuto

di **Fabio Garrini**



Tra i soggetti che più stanno subendo le **restrizioni degli ultimi provvedimenti** ci sono bar, ristoranti ed attività commerciali; molti di questi esercizi operano in forza di contratto di **affitto d'azienda**, per cui, in molte occasioni, gli affittuari hanno rivolto ai titolari delle aziende affittate richieste di **riduzione**, temporanea o definitiva, **del canone dovuto in dipendenza del contratto**.

Sul punto vale la pena ricordare che tali accordi, se intervengono esclusivamente a riduzione del canone pattuito, **non scontano imposta di registro** e non devono obbligatoriamente essere registrati.

L'accordo a riduzione

I **canoni di affitto riguardanti una azienda** il cui valore complessivo sia costituito per più del **50% dal valore normale di fabbricati**, ai sensi dell'[articolo 35, comma 10-quater, D.L. 223/2006](#), qualora il locatore sia un soggetto Iva, devono scontare anche il **prelievo dell'imposta di registro al pari dei canoni di locazione**.

Più precisamente tale norma afferma che si deve applicare il **trattamento meno conveniente** tra quello previsto per la locazione immobiliare e l'affitto di azienda.

A tale fine si ricorda infatti che la locazione di un fabbricato strumentale, che avvenga con applicazione dell'Iva o in esenzione, è interessata dall'**imposta di registro nella misura dell'1%**, mentre il **contratto di affitto d'azienda sconterebbe un'imposta fissa di euro 200**.

In merito all'accordo di riduzione dei canoni, occorre ricordare una disposizione introdotta dal decreto "Sblocca Italia": l'[articolo 19 D.L. 133/2014](#) ha infatti stabilito che la registrazione dell'atto con il quale le parti dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un

contratto di locazione ancora in essere è **esente dalle imposte di registro e di bollo**.

Tale disposizione consente di beneficiare dell'esenzione nel momento in cui le parti dispongono esclusivamente la **riduzione del canone di un contratto di locazione**, senza che assuma rilevanza la natura dell'immobile; al contrario, quando si dovesse incidere su di una qualche diversa pattuizione del contratto, le **imposte d'atto continuano ad essere dovute**.

Occorre interrogarsi se la medesima disposizione possa intendersi applicabile anche al diverso contratto di **affitto di azienda**: sul punto consta la posizione espressa dall'Amministrazione finanziaria per il tramite della [risposta all'istanza di interpello n. 124 del 21.12.2018](#).

Sul punto l'Agenzia ha osservato che l'imposta dovuta sul **contratto di affitto di azienda** ai sensi del richiamato **articolo 35** è il prelievo previsto per la **locazione immobiliare**, in quanto meno conveniente rispetto a quello previsto per l'**affitto di azienda**; in altri termini, il contratto originario è stato inquadrato, ai fini fiscali (per l'imposta di registro), come un **contratto di locazione di immobile strumentale**.

Di conseguenza, si deve ritenere applicabile anche la disposizione di cui all'[articolo 19 D.L. 133/2014](#), che dispone **l'esonero dall'assoggettamento ad imposta di registro e bollo**.

Esonero, si evidenzia, che è operativo nel caso in cui si vada a **modificare esclusivamente l'importo del canone** dovuto, con la conseguenza che l'intervento su altre pattuizioni contrattuali richiede invece **l'applicazione dell'imposta di registro nella misura fissa**.

Sul punto, peraltro, si deve rammentare come la [risoluzione AdE 60/E/2010](#) abbia **escluso** la necessità di **registrare** l'accordo contenere la sola riduzione del canone di locazione, quando questo è stipulato tramite scrittura privata non autenticata; tale posizione, per quanto in precedenza osservato, deve trovare **applicazione anche nell'ambito dell'accordo di riduzione dei canoni di affitto di azienda**.

Ciò posto, anche nel caso in cui non sia obbligatorio, pare fortemente **consigliabile** procedere spontaneamente alla **registrazione di tale accordo** in quanto essa, tra gli altri aspetti, può rispondere ad esigenze **probatorie**, attribuendo all'atto di modifica contrattuale la **data certa** di fronte ai terzi. Non va dimenticata, a tal proposito, l'utilità di tale certezza anche nei confronti della stessa **Agenzia delle Entrate**, al fine di evitare possibili **contenziosi** futuri, posto che tale riduzione esplica ovviamente i propri effetti anche ai fini **Iva** e ai fini delle **imposte dirette**.

Va infine osservato come, nel caso in cui a locare fosse un soggetto **non titolare di partita Iva**, l'imposta di registro sarebbe quella propria dell'affitto d'azienda, pari al **3%**, anche nel caso di azienda con **prevalente componente immobiliare**, in quanto trattamento peggiorativo rispetto a quello della locazione. Questo comporta che l'accordo per la riduzione dei canoni **deve scontare l'imposta di registro** in misura fissa, in quanto non operante la disposizione contenuta nell'[articolo 19 D.L. 133/2014](#), relativa alle locazioni.

AGEVOLAZIONI

Superbonus: cessione o sconto in fattura per soggetti non Irpef/Ires

di **Alessandro Carlesimo**

Seminario di specializzazione

SUPERBONUS: COME FUNZIONA E COME OTTIMIZZARE L'AGEVOLAZIONE

 **Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!**

[accedi al sito >](#)

Il regime del superbonus prevede che, a fronte di specifici interventi finalizzati **all'efficientamento energetico e al contenimento del rischio sismico**, sia riconosciuta al contribuente una maxi-detrazione dall'imposta lorda, commisurata al **110 % della spesa sostenuta e ripartita in cinque quote annuali**.

Il Decreto Rilancio, al fine di facilitare l'effettiva fruizione del bonus, ha altresì introdotto un **meccanismo alternativo all'utilizzo diretto del bonus fiscale**. Il contribuente può optare, in luogo della canonica detrazione, per la **concessione di:**

- **un credito, cedibile ad altri soggetti, corrispondente alla detrazione di imposta spettante;**
- **un contributo** corrispondente alla detrazione, fino ad un importo massimo del 100% della spesa, **sottoforma di sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione dell'opera** (in questo caso il fornitore pratica lo sconto e recupera il contributo anticipato mediante la maturazione di un credito d'imposta, utilizzabile o, a sua volta, cedibile a terzi).

Questa diversa modalità è stabilita all'[articolo 121 D.L. 34/2020](#) e trova applicazione **anche con riferimento alle altre detrazioni preesistenti in campo edilizio** (recupero del patrimonio edilizio, bonus facciate, interventi di riqualificazione energetica/misure antisismiche eseguiti in assenza dei requisiti del superbonus).

L'opzione richiamata, oltre a rappresentare un utile strumento di accelerazione dell'utilizzo del bonus, è, di fatto, **l'unica via percorribile da quei soggetti che non sono assoggettati al prelievo Irpef/Ires o che, pur essendo colpiti dal suddetto tributo, dichiarano un'imposta "incapiente" in quanto erosa dalle altre detrazioni o non dovuta poiché il contribuente ricade nella "no tax area"**.

La detrazione presuppone infatti l'esistenza di **un'imposta sul reddito a debito dalla quale poter scomputare il bonus maturato** per effetto dell'esecuzione dei lavori agevolati. Qualora non sussista tale condizione il contribuente deve necessariamente avvalersi della **facoltà di richiesta dello sconto in fattura o di trasformazione della detrazione in credito d'imposta**, pena l'esclusione dal beneficio.

A questo proposito, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il diritto all'agevolazione non è del tutto **precluso in quanto non rileva** *"...la circostanza che il reddito non concorra alla formazione della base imponibile oppure che l'imposta lorda sia assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta, essendo tale istituto finalizzato ad incentivare l'effettuazione degli interventi indicati nel comma 2 dell'articolo 121 prevedendo meccanismi alternativi alla fruizione della detrazione che non potrebbe essere utilizzata direttamente in virtù delle modalità di tassazione del contribuente potenzialmente soggetto ad imposizione diretta"* ([circolare 24/E/2020](#)).

Viene così riconosciuto l'accesso al beneficio ad **un'ampia platea di contribuenti a rischio esclusione per "insufficienza di imposta"**: si pensi, a titolo esemplificativo, a coloro che sono soggetti ad imposta sostitutiva in quanto aderiscono al regime forfetario di cui all'[articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014](#) o al regime di vantaggio ex [articolo 1, commi 96-117, L. 244/2007](#), ai contribuenti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati al **regime della cedolare secca** o, ancora, ai **sogetti non residenti** che possiedono, al più, redditi fondiari assoggettati ad Irpef di importo non elevato al punto tale da poter consentire l'integrale assorbimento delle detrazioni.

Su questa falsariga, l'Amministrazione Finanziaria ha **confermato il diritto al superbonus per i contribuenti assoggettati a tassazione sostitutiva** (cfr. [risposta interpello n. 432/2020](#); [n. 543/2020](#)), nonché ai **sogetti (anche esteri) titolari di reddito lavoro imponibili in altri Stati** ([risposta interpello n. 486/2020](#)).

La circostanza che il soggetto sia **fiscalmente non residente in Italia**, peraltro, non è di per sé di ostacolo allo sfruttamento del superbonus, in quanto la detrazione in argomento riguarda, in generale, **"tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi agevolati"** ([risposta all'interpello n. 500/2020](#)).

L'esercizio dell'opzione per lo sconto sul corrispettivo o per la trasformazione della detrazione in credito d'imposta cedibile avviene mediante **apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate**, da effettuarsi obbligatoriamente entro il **16 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese** che danno diritto alla detrazione.

Si precisa che la conversione e trasferimento del credito d'imposta relativo alla detrazione può anche avvenire **nelle annualità successive in relazione alle quote di detrazione residue non fruite** ([Provvedimento prot. n. 283847/2020](#)).

Tale cessione postuma può rendersi necessaria, ad esempio, qualora la situazione reddituale del contribuente vari nel corso del tempo, determinando una riduzione o addirittura un

azzeramento dell'Irpef.

In questo modo, il contribuente divenuto incapiente **può rivedere la pianificazione iniziale di utilizzo del superbonus, trasformando le rate residue che non trovano capienza in un credito monetizzabile mediante trasferimento ad altri cessionari-**“finanziatori”. In questa ipotesi la **comunicazione dell'opzione** deve avvenire obbligatoriamente **entro il 16 marzo dell'anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione** dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.

ENTI NON COMMERCIALI

I “costi” del nuovo lavoro sportivo dilettantistico

di Giusi Cenedese, Guido Martinelli

Seminario di specializzazione

**LA PROCEDURA DI TRASFORMAZIONE E LE ALTRE OPERAZIONI
STRAORDINARIE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE**

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

È recente notizia che **l’articolato della riforma dello sport di cui alla L. 86/2019 è stato suddiviso in sei decreti** di cui uno sarà espressamente dedicato al **lavoro sportivo**. Abbiamo provato ad esaminare l’ultima bozza del **“vecchio testo unico sullo sport”** (che si ritiene sia stato trasfuso nel nuovo decreto) sotto il profilo dei **maggiori “costi”** che derivano dalla riforma del lavoro in capo al movimento sportivo.

Si ritiene che sarà confermata la scelta della **eliminazione della distinzione tra settore dilettantistico e professionistico, disciplinando genericamente il lavoratore sportivo**, quale soggetto che esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo. Ne verrà dunque disciplinata l’attività, precisando che il **lavoro sportivo** può costituire oggetto di uno dei seguenti rapporti:

- **di lavoro subordinato**, anche dilettantistico,
- **di lavoro autonomo**, anche nella forma della collaborazione coordinata e continuativa (ai sensi dell’[articolo 409, n. 3, c.p.c.](#)),
- **di prestazione occasionale**, qualora ne ricorrano i presupposti.

Sul punto, dopo i pronunciamenti giurisprudenziali e la **circolare 1/2016 dell’INL** ci si aspettava, da parte del legislatore, una **tipizzazione dei contratti concernenti il rapporto con il lavoratore sportivo dilettante**.

Così non sembra sarà e questo preoccupa per il potenziale contenzioso che potrà derivare da tale distinzione.

Alla luce di quanto sopra, riusciranno gli enti sportivi dilettantistici a reggere tale riforma? O risulterà eccessivamente **onerosa**?

Sul punto, la normativa attualmente vigente inquadra il compenso percepito da parte del **dirigente sportivo**, del **tecnico** o dell’**atleta del sodalizio sportivo dilettantistico**, all’interno dei cosiddetti redditi diversi, regolati dall’[articolo 67, comma 1, lett. m\), Tuir](#).

Pertanto la riforma *de qua* costituisce una vera e propria rivoluzione per lo sport dilettantistico, posto che i nuovi “lavoratori sportivi” costituiranno *ex lege* lavoratori a tutti gli effetti che

- produrranno **reddito soggetto a tassazione**,
- e, soprattutto, saranno soggetti a **contribuzione previdenziale**.

Accanto ai lavoratori sportivi vengono previste le c.d. “**prestazioni sportive amatoriali**” in capo a “**amatori che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali**”; detto articolo precisa inoltre che “**per tali prestazioni sportive amatoriali possono essere riconosciuti premi e compensi occasionali in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive, nonché indennità di trasferta e rimborsi spese, anche forfettari...**”.

Ma vediamo nel dettaglio le differenze tra la normativa vigente e le figure del **lavoratore sportivo** previste dalla riforma, suddivise tra:

- **lavoratore dipendente**,
- titolare di **rapporto di collaborazione coordinata e continuativa** e
- **lavoratore autonomo**.

Rapporto di lavoro subordinato sportivo

La simulazione tiene conto di un **compenso lordo erogato dall'ente sportivo**

- **di € 15.000, che produce un compenso netto percepito di € 13.729,**
- **di € 30.000, per un compenso netto percepito di € 24.890**
- **e di € 50.000, per un compenso netto percepito di € 37.738.**

Si tiene inoltre conto della **fascia di esenzione di € 10.000** prevista dalla bozza in esame che la richiama in applicazione dell'[articolo 69, comma 2, Tuir](#).

Netto percepito dal lavoratore	Costo a carico dell'ente sportivo -attuale normativa	Costo a carico dell'ente sportivo -
€ 13.729	(articolo 67, comma 1, lettera m) € 15.000	nuovo Decreto Legislativo € 20.380

Netto percepito dal lavoratore	Costo a carico dell'ente sportivo -attuale normativa	Costo a carico dell'ente sportivo -
€ 24.890	(articolo 67, comma 1, lettera	

	m) € 30.000	nuovo Decreto Legislativo
		€ 40.470
Netto percepito dal lavoratore	Costo a carico dell'ente sportivo -attuale normativa (articolo 67, comma 1, lettera m) € 50.000	Costo a carico dell'ente sportivo - nuovo Decreto Legislativo
€ 37.738		€ 68.420

Rapporto di collaborazione coordinata e continuativa

Il Testo di riforma in esame, riconoscendo il **diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale** dei lavoratori sportivi, precisa che, per i **contratti di collaborazione coordinata e continuativa**, sarà applicata una **aliquota contributiva pensionistica** crescente a partire dall'anno 2021 al 20%, a seguire per l'anno 2022 al 24%, per l'anno 2023 al 30% e per l'anno 2024 e seguenti al 33%.

Anno 2021

Netto percepito dal lavoratore	Costo a carico dell'ente sportivo -attuale normativa (articolo 67, comma 1, lettera m) € 15.000	Costo a carico dell'ente sportivo - nuovo Decreto Legislativo
€ 13.729		€ 18.150

Anno 2022

Netto percepito dal lavoratore	Costo a carico dell'ente sportivo -attuale normativa (articolo 67, comma 1, lettera m) € 15.000	Costo a carico dell'ente sportivo - nuovo Decreto Legislativo
€ 13.729		€ 18.850

Anno 2023

Netto percepito dal lavoratore	Costo a carico dell'ente sportivo -attuale normativa (articolo 67, comma 1, lettera m)	Costo a carico dell'ente sportivo - nuovo Decreto Legislativo
€ 13.729		

€ 15.000

€ 19.930

Anno 2024

Netto percepito dal lavoratore	Costo a carico dell'ente sportivo -attuale normativa (articolo 67, comma 1, lettera m)	Costo carico ente sportivo nuovo Decreto Legislativo
€ 13.729	€ 15.000	€ 20.270

Rapporto di lavoro autonomo

A tale tipologia di lavoratori che svolgeranno **prestazioni autonome**, iscritti alla **gestione separata Inps** di cui alla **L. 335/1995**, sarà applicata una **aliquota contributiva pensionistica crescente a partire dall'anno 2021** al 15%, a seguire per l'anno 2022 al 20%, per l'anno 2023 al 22% e per l'anno 2024 e seguenti al 25%.

Anno 2021

Netto percepito dal lavoratore	Costo a carico dell'ente sportivo - attuale normativa ex Enpals	Costo a carico dell'ente sportivo -
€ 13.729	€ 21.161	nuovo Decreto Legislativo
		€ 19.002

Anno 2022

Netto percepito dal lavoratore	Costo a carico dell'ente sportivo - attuale normativa ex Enpals	Costo a carico dell'ente sportivo -
€ 13.729	€ 21.161	nuovo Decreto Legislativo
		€ 20.190

Anno 2023

Netto percepito dal lavoratore	Costo a carico dell'ente sportivo - attuale normativa ex Enpals	Costo a carico dell'ente sportivo -
€ 13.729	€ 21.161	nuovo Decreto Legislativo
		€ 20.707

Anno 2024

Netto percepito dal lavoratore	Costo a carico dell'ente sportivo – attuale normativa ex Enpals	Costo a carico dell'ente sportivo – nuovo Decreto Legislativo
€ 13.729	€ 21.161	€ 21.536

Alla luce di quanto sopra esposto in termini esemplificativi, fermo restando la **indubbia innovatività delle previsioni** fin qui esaminate, permangono i **dubbi sull'inquadramento del rapporto di lavoro sportivo**, quale subordinato, autonomo, ecc..

Sul punto, nonostante **rimanga la previsione della soglia di esenzione di 10.000 euro**, che servirà a mitigare i **costi che colpiranno gli enti sportivi dilettantistici**, è in ogni caso innegabile che gli stessi dovranno sopportare **spese ben più ingenti rispetto al sistema attualmente vigente**.